

# COMUNE DI BORGORICCO

Provincia di Padova

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 del 26-04-2010

*Sessione Ordinaria - Prima convocazione*

**Oggetto: AGGIORNAMENTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 55 DEL 28.9.2009 "INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE COMUNALI NON SERVITE DALLA RETE DEL GAS METANO. INVERNATA 2009/2010" - RECEPIMENTO LEGGE 23.12.2009, N. 191 (FINANZIARIA 2010).**

L'anno duemiladieci il giorno ventisei del mese di aprile alle ore 21:00, nella Sala consiliare, con avvisi notificati nei termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello, risultano:

NOVELLO GIOVANNA	Presente
CAGNIN GIUSEPPE	Presente
MORBIATO MASSIMO	Presente
TOLOMIO SILVIA	Presente
GUION FRANCESCO	Presente
PERON SAMUELE	Presente
RUFFATO GIULIO	Presente
ONGARATO MATTEO	Presente
PEGGION GIANNI	Presente
RAIMONDI LUIGI	Presente
SILVESTRI SANDRO	Presente
GASPARINI RENZO	Presente
SORATO LINO	Presente
VEDOVATO LUCA	Presente
CAGNIN MARIO	Presente
FRANCHIN MARIA CHIARA	Presente
FRASSON FLAVIO	Presente

Assiste alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE SCOTTON DOTT. GIOVANNI.

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, la Sig.ra NOVELLO GIOVANNA, nella sua qualità di PRESIDENTE assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i sigg.:

RAIMONDI LUIGI  
GASPARINI RENZO  
VEDOVATO LUCA

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE 55 DEL 28.9.2009 “INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE COMUNALI NON SERVITE DALLA RETE DEL GAS METANO. INVERNATA 2009/2010” – RECEPIMENTO LEGGE 23.12.2009, N. 191 FINANZIARIA 2010.

Il Sindaco invita il Segretario comunale ad illustrare l'argomento.

Il Segretario comunale fa presente che si tratta di aggiornare la delibera che si approva ogni anno a settembre con la quale si individuano le zone del territorio comunale non servite dalla rete di distribuzione del gas. Ricorda che il Consiglio comune aveva adottato la delibera a settembre dell'anno scorso mentre l'agevolazione, prorogata di anno in anno dalla legge finanziaria e, pertanto, in scadenza al 31 dicembre 2009, non è stata completamente rinnovata in quanto rimangono escluse le zone non metanizzate ricomprese nell'ambito della frazione del territorio ove ha sede la casa comunale. Osserva che, in proposito, in data 12 aprile l'Agenzia delle Dogane ha emanato una circolare nella quale *“si precisa che l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le porzioni edificate non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare”*. Considerato che nella precedente deliberazione non era stato specificato se le zone non metanizzate ricadevano o meno nel centro abitato ove è ubicata la sede municipale, si rende necessario riadottare la delibera predisponendo un elenco aggiornato delle vie non metanizzate con i numeri civici in modo da consentire ai cittadini di verificare la propria situazione e chiedere la certificazione al Comune.

Il consigliere Mario Cagnin chiede se è stata fatta la planimetria delle zone servite.

Il Segretario precisa che, in accordo con l'ufficio, si è deciso di confermare l'esenzione per le abitazioni che sono ubicate a oltre 30 mt. dalle condotte per cui non è cambiato nulla rispetto al passato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 8, comma 10 – lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448 nel testo sostituito dall'art. 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che disciplina l'applicazione di un beneficio fiscale per i consumi di gasolio o di G.P.L. usati come combustibile di riscaldamento, impiegati nelle frazioni non metanizzate dei Comuni ricadenti nella zona climatica “E”, di cui al D.P.R. n. 412/1993, esclusi dall'elenco di cui al D.M. 9 marzo 1999, purché individuate annualmente con apposita deliberazione consiliare da comunicare al Ministero delle Finanze ed al Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato entro il 30 settembre di ciascun anno;

VISTO altresì il D.L. del 30.9.2000 n. 268, coordinato con la legge di conversione 23.11.2000 n. 354, il quale all'art. 4, comma 2, precisa che “ai fini dell'applicazione del beneficio di cui alla lettera c) indicata nel comma 1, come sostituita dall'art. 12, comma 4, della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'art. 27, comma 3 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, per "frazioni di Comuni" si intendono le porzioni edificate di cui all'art. 2 comma 4 del D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, ubicate a qualsiasi quota al di fuori del centro abitato ove ha sede la Casa comunale ivi comprese le aree in cui insistono case sparse;

VISTO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della Legge 28.12.2001, n. 448 (Finanziaria 2002) i benefici sopraindicati sono concessi, per gli anni 2002 e 2003, alle frazioni parzialmente non

metanizzate limitatamente alle parti di territorio comunale individuate da apposita delibera del Consiglio comunale, ancorché nella stessa frazione sia ubicata la sede comunale;

ATTESO che il menzionato articolo ha eliminato il riferimento discriminatorio del centro abitato ove ha sede la Casa comunale quale ambito territoriale espressamente escluso dalle agevolazioni ai sensi dell'art. 27 della legge 388/2000;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 55 del 28.9.2009 – esecutiva, con la quale sono state individuate le frazioni del comune non metanizzate ai fini dell'applicazione dell'agevolazione di cui all'art. 8, comma 10 – lett. c), della Legge 23.12.1998 n. 448, come sostituita dal comma 4 dell'art. 12 della Legge 23.12.1999, n. 488;

VISTO il Regolamento recante norme per la riduzione dei costo del gasolio da riscaldamento e G.P.L. emanato con D.P.R. 30 settembre 1999, n. 361;

VISTA la determinazione dell'Agenzia delle Dogane in data 23.1.2001 (G.U. n. 24 del 30.1.2001), come integrata e modificata con successiva determinazione della stessa Agenzia in data 3.4.2002 (G.U. n. 84 dell'1.4.2002);

VISTO l'art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008 n. 203 ai sensi del quale le disposizioni in materia di agevolazioni sul gasolio e sul GPL di cui al comma 2 dell'art. 13 della Legge 28.12.2001 n. 448 sono state ulteriormente prorogate fino al 31.12.2009;

VISTO che la legge finanziaria 2010 (Legge 23.12.2009, n. 191) non ha reiterato la previsione di cui all'art. 2, comma 13, della Legge 22.12.2008, n. 203, e visto che tale mancanza comporta, sui prodotti di cui sopra, la non applicazione della riduzione di prezzo alle “frazioni parzialmente non metanizzate” comprese nel centro abitato ove ha sede la casa comunale;

PRESO ATTO che il termine “frazioni di Comuni” deve essere mutuato dalla citata definizione ex art. 4, comma 2 del D.L. n. 268/2000 con la quale venne precisato che per “frazioni di Comuni” si deve intendere “le porzioni edificate” di cui all'art. 2, comma 4 del D.P.R. n. 412/93, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse”;

DATO ATTO che, per effetto del combinato disposto dell'art. 8, comma 10 – lett. c), della legge 23.12.1998, n. 448, e dell'art. 4, comma 2, del D.L. 30.9.2000, n. 268, il beneficio fiscale di cui trattasi risulta applicabile ai quantitativi dei combustibili (gasolio e GPL) impiegati nelle “porzioni edificate non metanizzate (dei comuni ricadenti nella zona climatica “E” di cui al predetto decreto n. 412/93, esclusi dall'elenco redatto con decreto del Ministro delle Finanze e individuate con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati), ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse”;

ATTESO che l'Agenzia delle Dogane, con nota n. 41107/prot. in data 12.4.2010, ha precisato che l'agevolazione deve considerarsi applicabile a tutto il territorio comunale che si trova al di fuori del centro abitato ove è ubicata la sede municipale, sempreché in detto territorio le “porzioni edificate” non metanizzate siano state individuate con delibera consiliare;

RITENUTO pertanto necessario aggiornare la deliberazione consiliare n. 55 del 28.9.2009 ed il relativo allegato, individuando le frazioni non metanizzate del Comune di Borgoricco intese come porzioni edificate non metanizzate ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse;

VISTE le circolari dell'agenzia delle Dogane n. 178604/prot. del 31.12.2009, n. 5961/prot. del 15.1.2010 e n. 41017/prot. del 12.4.2010;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato, inserito nel presente atto;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco – Presidente,

#### DELIBERA

1. di dare atto che il territorio di questo Comune ricade nell'ambito della zona climatica "E" di cui al D.P.R. 26.8.1993, n. 412;
2. di prendere altresì atto che il beneficio della riduzione di prezzo relativa al gasolio e gas di petrolio liquefatto impiegati come combustibile per riscaldamento, è applicabile per l'anno 2010 nelle "porzioni edificate" (dei comuni ricadenti nella zona climatica "E" di cui al predetto decreto n. 412/93, esclusi dall'elenco redatto con decreto del Ministro delle Finanze e individuate con delibera di Consiglio dagli enti locali interessati) non metanizzate, ubicate, a qualsiasi quota, al di fuori del centro abitato ove ha sede la casa comunale, ivi comprese le aree su cui insistono le case sparse;
3. di aggiornare in tal senso la deliberazione consiliare n. 55 del 28.12.2009, in conformità all'elenco allegato sub "A" alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;
4. di confermare che il criterio utilizzato per l'individuazione delle frazioni metanizzate è quello di ritenere servibili dalla rete esistente gli edifici posti ad una distanza non superiore a mt. 30 (metri trenta) dalla mezzeria stradale al punto più vicino della superficie coperta del fabbricato, così come descritta all'art. 26, punto 4, del Regolamento Edilizio Comunale vigente, precisando che gli edifici posti ad una distanza superiore a mt. 30 vengono ricompresi nella definizione ex art. 4, comma 2, del D.L. n. 268/2000 sopra citata;
5. di precisare altresì che una frazione si intende metanizzata dal momento in cui la sua rete di distribuzione urbana inizia a ricevere gas naturale dalla rete dei gasdotti cui è allacciata, conformemente a quanto stabilito all'art. 1, comma 4, della determinazione dell'Agenzia delle Dogane del 23.1.2001;
6. di demandare al Responsabile del servizio competente l'obbligo di inviare copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Ministero delle Attività produttive, dando atto che la copia per l'Amministrazione finanziaria dovrà essere trasmessa a "Agenzia delle dogane – Area gestione tributi e rapporti con gli utenti – Ufficio applicazione tributi";
7. di disporre, inoltre, che il presente provvedimento venga adeguatamente pubblicizzato ai fini della compiuta attuazione delle agevolazioni di che trattasi in favore dei soggetti aventi diritto.

Il Sindaco chiede al Consiglio di dichiarare l'immediata eseguibilità del presente provvedimento.

Il Consiglio comunale, con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese per alzata di mano dai n. 17 consiglieri presenti e votanti, accertati dagli scrutatori e proclamati dal Sindaco – Presidente, dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Tuel 267/2000.

<b>VIE E TRATTI DI VIE NON METANIZZATE</b> <b>(al di fuori dal centro abitato ove ha sede la casa comunale)</b>		
<b>VIE</b>	<b>LATO DESTRO</b>	<b>LATO SINISTRO</b>
B. Scardeone	dal 4 al 20	dal 9 al 39/A
Canarei	dal 2 al 18-18/A-18/B	dal 1 al 17-17/A
Capitello	dal 2 al 4	dal 1 al 31
Castellaro	dal 4/C-4/D al 8	dal 29 al 41/A
Cornara	dal 2 al 48	dal 1 al 13/B
Croce Ruzza		dal 5/A al 25
Del Graticolato	dal 2 al 22	dal 1 al 29
Della Pieve	dal 98 al 100	dal 63 al 77
Dei Carraresi		
Dei Da Ponte	dal 2 al 8	dal 1 al 5
Dei Prai		
Del Serraglio		
Favariago		
Gaffarello		
Vicolo Gaffarello		
Lusore		
Madonnetta		
Moratti		
Muson		
Mussolini		
Olmo	Dal 2 al 10	Dal 1 al 11/A
P.M. Vedovato		
Pelosa	Dal 2 al 134/A Dal 150 al 158/A	Dal 1 al 63/A Dal 75 al 85
Piovega	Dal 2 al 46/A	Dal 1 al 31
Roma	Dal 160 al 178	Dal 153 al 173
Ronchi		
S. Dalesmanina		
Sabbadina		
San Giuliano		
San Leonardo	Dal 54 al 86	Dal 29 al 43
San Nicolò		
Sant'Antonio	Dal 2 al 8	Dal 1 al 1/A
Sole		
Stradon	Dal 4 al 12	Dal 9 al 29

Borgoricco, 22-04-2010

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**  
(geom. Giampaolo Vecchiato)

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
NOVELLO GIOVANNA

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCOTTON DOTT. GIOVANNI

---

N. .... Reg. Pubbl.

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata oggi 26-05-2010 all'Albo Pretorio,  
ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCOTTON DOTT. GIOVANNI

---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del  
Comune senza riportare denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è

DIVENUTA ESECUTIVA

ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000.

Borgoricco lì

IL SEGRETARIO COMUNALE  
SCOTTON DOTT. GIOVANNI

---

Copia della presente viene trasmessa all'Uff.....in data .....

---